

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 904

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U. 7 dicembre 1982, n. 336).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42;

Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976 emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1992;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.

La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.

Le norme del presente decreto non si applicano:

- a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
- b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;
- c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purchè non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 1bis

1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.

N.B.: Articolo aggiunto dall'art. 27, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 2

Agli effetti del presente decreto si intendono per:

sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;

preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze.

Art. 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.

Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato (*)

<i>Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati</i>	<i>Restrizioni</i>
<p>1. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile) monomero CAS n. 75-01-4 (Chemical Abstract Service Number)</p> <p>2. Sostanze o preparati liquidi considerati pericolosi ai sensi delle definizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, e dei criteri che figurano nell'allegato VI, parte II D della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose così come recepita dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. Fosfato di tri (2, 3-dibromopropile) CAS n. 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number)</p> <p>4. Benzene CAS n. 71-43-2 (Chemical Abstract Service Number)</p>	<p>Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego.</p> <p>Non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, in particolare in lampade d'atmosfera e portacenere; - in scherzi; - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. <p>Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, in particolare le sottovesti e gli articoli di biancheria destinati a venire in contatto con la pelle.</p> <p>Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.</p> <p>Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.</p> <p>A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE così come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214, e successive integrazioni; b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono la emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;

<p>5. Ossido di trisaziridinilfosfina CAS n. 5455-55-1 (Chemical Abstract Service Number)</p> <p>6. Difenile polibromurato (PBB) CAS n. 59536-65-1 (Chemical Abstract Service Number)</p> <p>7. Polvere di Panama (Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum Benzidina e/o suoi derivati o-nitrobenzaldeide CAS n. 552-89-6 (Chemical Abstract Service Number) Polvere di legno</p> <p>8. Solfuro e bisolfuro di ammonio CAS n. 12135-76-1 CAS n. 12124-99-1 (Chemical Abstract Service Number) Polisolfuri di ammonio CAS n. 12259-92-6 (Chemical Abstract Service Number)</p> <p>9. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico: Bromoacetato: di metile CAS n. 96-32-2 (Chemical Abstract Service Number) di etile CAS n. 105-36-2 (Chemical Abstract Service Number) di propile CAS n. 35223-80-4 (Chemical Abstract Service Number) di butile</p>	<p>c) ai residui oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria.</p> <p>Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per stamutare e di fiale puzzolenti.</p>
---	--

<p>CAS n. 18991-98-5 (Chemical Abstract Service Number)</p> <p>10. 2-naftilammina CAS n. 91-59-8 e i suoi sali</p> <p>11. Benzidina CAS n. 22-87-5 e i suoi sali</p> <p>12. 4-nitrobifenile CAS n. 92-93-3</p> <p>13. 4-amminobifenile CAS n. 92-67-1 e i suoi sali</p> <p>14. Carbonati di piombo: - carbonato anidroneutro $Pb CO_3$ CAS n. 598-63-0 - idrocarbonato di piombo $2 Pb CO_3 \cdot Pb (OH)_2$ CAS n. 1319-46-6</p> <p>15. Solfati di piombo $Pb SO_4 (1:1)$ CAS n. 7446-14-2 $Pb SO_4$ CAS n. 15739-80-7</p> <p>16. Composti del mercurio</p>	<p>Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.</p> <p>A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile ai rifiuti contenenti una o più di queste sostanze e che formano oggetto delle direttive 75/442/CEE e 788/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Queste sostanze e questi preparati non possono essere venduti al dettaglio al pubblico. Salva l'applicazione di altre disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera chiara e indelebile la dicitura seguente: "Riservato ad utilizzatori professionali".</p> <p>Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, purchè usati conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici.</p> <p>Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per:</p> <p>a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso; <p>b) la protezione del legno;</p> <p>c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione;</p> <p>d) il trattamento delle acque per uso industriale a prescindere dalla loro utilizzazione.</p>
---	--

<p>17. Componenti dell'arsenico</p>	<p>1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:</p> <p>a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura ed in molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; <p>b) nella protezione del legno.</p> <p>Non sono oggetto del presente divieto le soluzioni di sali inorganici del tipo RCA (rame, cromo, arsenico) utilizzati negli impianti industriali per l'impregnazione del legno sotto vuoto o sotto pressione. E' altresì ammesso l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arsenico) per il ritrattamento in situ dei pali di legno già installati delle linee aeree. Tali preparati devono essere messi in opera sotto pressione da utilizzatori professionali.</p> <p>2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.</p>
<p>18. Composti organostannici</p>	<p>1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere usati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:</p> <p>a) carene di imbarcazioni di lunghezza fuori tutto quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri;</p> <p>b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;</p> <p>c) qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.</p> <p>Tali sostanze e composti non possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere immessi sul mercato se non in imballaggi con capacità pari o superiore a 20 litri; - essere venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali. <p>Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le diciture seguenti:</p>

<p>19. di-ossido-di-n-butyl-stannoidrosiborano (C₈ H₁₂ BO₃ SN CAS n. 75113-37-0) (DBB)</p>	<p>"Non utilizzare su battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuoritutto e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzati in piscicoltura e molluschicoltura". "Riservato ad utilizzatori professionali". 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, indipendentemente dalla loro utilizzazione. Non è ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% nelle sostanze e composti di preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore a 0,1%.</p>
<p>20. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) e suoi sali e esteri</p>	<p>Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato. In deroga a quanto precede, la suddetta disposizione non si applica alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofenolo (PCF) in quantità superiore a quella prescritta dalle vigenti norme: a) per il trattamento del legno. Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato: - all'interno degli edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero); - per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per il loro eventuale ritrattamento e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per il loro eventuale ritrattamento o di altri materiali che possano contaminare questi prodotti; b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o a scopi decorativi; c) come agente di sintesi e/o di trasformazione in processi industriali. Il Ministero della sanità può altresì autorizzare caso per caso, sul territorio nazionale, professionisti specializzati ad eseguire in situ, per</p>

<p>21. Cadmio (CAS n. 7440-43-9) e suoi composti</p>	<p>edifici facenti parte del patrimonio culturale, artistico e storico, ovvero in casi urgenti, il trattamento curativo delle strutture e delle opere murarie attaccate dal "dry rot fungus" (serpula lacrymans), e "cubic rot fungi".</p> <p>In ogni caso</p> <p>a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette regole deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HxCDD) inferiore a 4 parti per milione (ppm);</p> <p>b) tali sostanze e preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri; - non possono essere venduti al pubblico. <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura: "Riservato agli utilizzatori industriali e professionali".</p> <p>Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>1.1 Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cloruro di polivinile (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] - poliuretano (PUR) [3909 50] - polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] - acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12] - acetobutirato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] - resine epossidiche [3907 30] <p>Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico.</p> <p>1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996:</p>
--	---

a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono (1):

- resina melammina-formaldeide (MF) [3909 20]
- resina d'urea - formaldeide (UF) [3909 10]
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]
- tereftalato di polibutilene (PBT)
- polistirene cristallo/standard [3903 11] [3903 19]
- metacrilato di metilacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP) [3902 10]

b) alle pitture [3208] [3209]

Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1% in massa.

1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.

2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (1):

- materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42]
- articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 10]
- guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30]
- vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) [3926 20]
- rivestimenti di pavimenti e di muri [3918 10]
- tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati [5903 10]
- cuoi sintetici [4202]
- dischi (musica) [8524 10]
- tubazioni e raccordi [3917 23]
- porte girevoli ("tipo saloon")
- veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria)
- rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria
- guaine per cavi elettrici

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cad-

mio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del polimero.

2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.

3. Ai sensi del presente decreto, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

3.1 Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

a) nelle attrezzature e nelle macchine per (1):

- la produzione di alimenti [8210]

[8417 20]

[8419 81]

[8421 11]

[8421 22]

[8422]

[8435] [8437] [8438]

[8476 11]

- l'agricoltura [8419 31]

[8424 81]

[8432] [8433]

[8434] [8436]

- la refrigerazione e il congelamento [8418]

- la tipografia e la stampa [8440]

[8442] [8443]

b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1):

- degli accessori per la casa [7321]

[8421 12]

[8450]

[8509]

[8516]

- dell'arredamento [8465] [8466]

[9401] [9402]

[9403] [9404]

- degli impianti sanitari [7324]

- del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415]

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera b).

3.2 Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno

<p>22. Monometiltetraclorodifenilmetano Nome commerciale Ugilec 141 CAS n. 76253-60-6</p>	<p>1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impiegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonchè ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera b):</p> <p>a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - della carta e del cartone [8419 32] [8439] [8441] - di prodotti tessili e dell'abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] <p>b) le attrezzature e macchine per la produzione (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] - dei veicoli stradali e agricoli [capitolo 87] - dei treni [capitolo 86] - delle navi [capitolo 89] <p>3.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonchè agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni; - ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati. <p>Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di detta sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. In deroga, la presente disposizione non è applicabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) agli impianti e macchinari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso; 2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. <p>E' vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza.</p>
---	--

<p>23. Monometildiclorodifenilmetano Nome commerciale Ugilec 121, Ugilec 21 CAS n. sconosciuto</p>	<p>Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.</p>
<p>24. Monometildibromodifenilmetano Nome commerciale DBBT CAS n. 99688-47-8</p>	<p>Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.</p>
<p>25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio.</p>	<p>Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.</p>
<p>26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025% in peso di mercurio.</p>	<p>Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.</p>

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (G.U. n. L. 256 del 7 settembre 1987).

(*) Allegato sostituito dal D.M. 9 febbraio 1984, dall'art. 2, D.M. 29 luglio 1994 ed infine così modificato dall'art. 1, D.M. 20 marzo 1997.